

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3213 del 05/06/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1367 DEL 09/05/2016 (SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 5308 DEL 04/10/2017 E D.D. DET-AMB N. 5502 DEL 03/11/2021). DITTA "PAVER SPA". ATTIVITA': "PRODUZIONE E POSA IN OPERA DI MANUFATTI E PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO O MENO ED ALTRI COMPOSTI, NONCHÈ QUALSIASI MATERIALE EDILE, LAVORI STRADALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN PIACENZA, FRAZ. BORGHETTO, STRADA PER CORTEMAGGIORE N. 25.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3326 del 05/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno cinque GIUGNO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1367 DEL 09/05/2016 (SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 5308 DEL 04/10/2017 E D.D. DET-AMB N. 5502 DEL 03/11/2021). DITTA "PAVER SPA".

ATTIVITA': "PRODUZIONE E POSA IN OPERA DI MANUFATTI E PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO O MENO ED ALTRI COMPOSTI, NONCHÈ QUALSIASI MATERIALE EDILE, LAVORI STRADALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN PIACENZA, FRAZ. BORGHETTO, STRADA PER CORTEMAGGIORE N. 25.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1367 del 09/05/2016, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 45450 del 26/05/2016, per l'attività di "produzione e posa in opera di manufatti e prefabbricati in cemento armato o meno ed altri composti, nonché qualsiasi materiale edile, lavori stradali" svolta dalla ditta PAVER SPA (C.F. 00870620333) nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Fraz. Borghetto, Strada per Cortemaggiore n. 25 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura;
 - comunicazione di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, in ordine all'impatto acustico;

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5308 del 04/10/2017, è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 (modifica non sostanziale), l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1367/2016, per quanto attiene le emissioni in atmosfera (provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Piacenza prot. n. 114826 del 17/10/2017);

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5502 del 03/11/2021, è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 (modifica non sostanziale), l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1367/2016, per quanto attiene le emissioni in atmosfera (provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Piacenza prot. n. 137467 del 15/11/2021);

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 55693 del 25/03/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale det-amb n. 1367 del 09/05/2016 (come successivamente aggiornata), presentata dalla ditta "PAVER SPA" (C.F. 00870620333), relativamente alla sola matrice "scarichi"; per le altre matrici la ditta ha dichiarato il "proseguimento senza modifica";

- con nota prot. n. 71604 del 17/04/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 6 del 04/06/2024 Sinadoc 13770/2024) risulta che:

- le modifiche riguardano lo scarico in forma associata denominato S1 e consistono nella:
 - cessazione dello scarico industriale "Paver" consistente in acque di lavorazione derivanti da levigatrici ad acqua, trattate da filtropressa. Per l'attività di lavaggio benne e betoniere rimarranno esclusivamente n. 2 vasche di decantazione dalle quali non si genereranno scarichi. Tale condizione è resa possibile dal fatto che il lavaggio delle benne, effettuato esclusivamente con idrogetto senza aggiunta di prodotti chimici, comporta l'accumulo nelle vasche di acqua e calcestruzzo, componenti che vengono periodicamente prelevati e reimmessi nel ciclo produttivo;
 - implementazione degli impianti automatici di "lavaggio pezzi" presenti presso la ditta LAFER SPA. I nuovi impianti che la Ditta intende installare ed attivare avranno le medesime caratteristiche di quelli esistenti, non si prevedono pertanto variazioni relative ai prodotti sgrassanti ed alle relative concentrazioni utilizzate. Tale condizione farà sì che la variazione prevista dello scarico riguarderà esclusivamente aspetti quantitativi, ipotizzando uno scarico complessivo annuale di 25000 mc. Tale condizione sarà causa di un maggiore afflusso di acqua reflua derivante dal ciclo produttivo della Ditta "LAFER SPA, tuttavia, considerando la cessazione dello scarico industriale della Ditta "PAVER SPA" non sussisteranno modifiche sostanziali allo scarico S1 anche in termini quantitativi;
- pertanto, a seguito delle modifiche sopra indicate, dall'insediamento origina lo scarico S1, di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose, recapitante in pubblica fognatura costituito da:
 - acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose provenienti dalla ditta LAFER SPA;
 - acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici delle ditte PAVER SPA, LAFER SPA e NTET SPA;
 - acque reflue di dilavamento derivanti dall'area di messa in riserva di materiali da costruzione della ditta PAVER SPA;
 - acque di dilavamento dei piazzali e tutte le acque meteoriche dei pluviali di tutte le Aziende di cui sopra;
- la titolarità dello scarico (S1) in forma associata è della Ditta PAVER SPA;
- lo scarico in pubblica fognatura, sopra descritto, è munito di uno scolmatore di piena (S2) avente recapito nel corpo idrico recettore "cunetta stradale" afferente al torrente Nure;
- il pozzetto di prelievo fiscale, come individuato nella Planimetria "Scarichi idrici - Stabilimento di Borghetto Strada di Cortemaggiore 25 – del 29/02/2024" allegata all'istanza, è ubicato immediatamente a monte del punto di allaccio alla pubblica fognatura;
- presso lo stabilimento sono presenti anche gli scarichi S3 ed S4 di acque meteoriche non soggetti ad autorizzazione e più precisamente:
 - S3 scarico di acque meteoriche di dilavamento avente recapito in corpo idrico superficiale;
 - S4 scarico di acque meteoriche di dilavamento, attivo solo in occasioni di eventi meteorici molto importanti, solo nel caso in cui lo scolmatore S2 non risulti più sufficiente;

Atteso che:

- con la suddetta nota prot. n. 71604 del 17/04/2024 è stato chiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, ed a Ireti Spa, in quanto trattasi di scarichi in pubblica fognatura, il parere/assenso in merito alla modifica non sostanziale di cui trattasi;
- con nota prot. n. RT008123-2024-P in data 29/05/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 99003 in pari data, Ireti Spa ha trasmesso parere favorevole allo scarico (S1) di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura, con prescrizioni;

- con nota prot. n. 89427 del 30/05/2024, assunta al prot. Arpae n. 100028 del 31/05/2024, il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale di cui trattasi, relativamente allo scarico (S1) di acque reflue industriali, in pubblica fognatura;

Verificato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

A. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1367 del 09/05/2016 (già aggiornata come indicato in premessa), rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 45450 del 26/05/2016, alla ditta "PAVER SPA" (C.F. 00870620333), per l'attività di "produzione e posa in opera di manufatti e prefabbricati in cemento armato o meno ed altri composti, nonché qualsiasi materiale edile, lavori stradali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Fraz. Borghetto, Strada per Cortemaggiore n. 25 (che è anche sede legale), **sostituendo i punti 3, 4 e 6 del dispositivo con i seguenti:**

"3. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali S1 contenenti sostanze pericolose ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 recapitante in pubblica fognatura, il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), dei limiti di cui alla colonna "scarichi in pubblica fognatura" della Tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;"

"4. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni:**

a) nel pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose della Ditta LAFER SPA devono essere rispettati i limiti di cui alla Tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06, colonna scarichi in fognatura per i parametri della tabella 5 del medesimo allegato 5;

b) con frequenza almeno trimestrale devono essere eseguiti autocontrolli delle acque reflue prelevate al "Pozzetto campionatore Lafer" per la determinazione dei seguenti parametri: Cromo totale e Alluminio;

c) gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;

d) il **volume giornaliero massimo** scaricabile è fissato in **100 mc.**; il **volume annuo massimo** scaricabile è fissato in **25000 mc.** Le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà annualmente spedito alla Ditta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

e) i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

f) i pozzetti d'ispezione per i prelievi ufficiali devono essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento, per caduta, del refluo. Devono essere resi accessibili al personale degli Enti addetti ai controlli ed al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

g) i pozzetti d'ispezione e controllo devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;

h) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del

titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

i) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione;

j) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i rapporti di prova relativi agli autocontrolli eseguiti sul pozzetto di controllo per le sostanze pericolose della ditta LAFER SPA, dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;

k) gli impianti di trattamento devono essere mantenuti sempre in funzione durante i cicli produttivi che generano acque reflue;

l) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi dei sistemi di trattamento o alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione dei sistemi di trattamento la Ditta PAVER S.p.a. dovrà darne immediatamente comunicazione, (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. e i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;

m) almeno ogni 4 anni dovrà essere presentata una comunicazione contenente gli esiti degli autocontrolli al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST);

n) lo scolmatore di piena si dovrà attivare solo in casi di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflue media delle 24 ore. Lo scarico dello scolmatore nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

o) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;"

"6. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;"

B. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale det-amb n. 1367 del 09/05/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 45450 del 26/05/2016, (aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5308 del 04/10/2017 e con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5502 del 03/11/2021), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza (provvedimento conclusivo prot. n. 45450 del 26/05/2016);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella

- stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.